

# Regolamento SWICA sulla protezione dei dati

L'Organizzazione sanitaria SWICA (Gruppo SWICA, in seguito SWICA) elabora informazioni sulle persone assicurate in processi organizzativi complessi con dispositivi tecnici sofisticati. Questo regolamento si basa sul concetto base del sistema di gestione di protezione dei dati (I-3000) di SWICA e regola il principio dell'applicazione della protezione dei dati presso SWICA. La linea di SWICA sulla protezione dei dati è definita nella «Politica di protezione dei dati» (parte della «Gestione della protezione dei dati»), pubblicata separatamente.

## Sommario

|   | Pagina |
|---|--------|
| 1 Scopo   | 2      |
| 2 Ambito di validità  | 2      |
| 3 Basi giuridiche in ambito di protezione dei dati                                    | 2      |
| 4 Terminologia  | 2      |
| 5 Basi per l'elaborazione   | 3      |
| 6 Autorizzazione di accesso   | 3      |
| 7 Trasmissione interna di dati personali  | 3      |
| 8 Trasmissione di dati personali all'esterno  | 3      |
| 9 Diritto di visione della pratica e diritto d'informazione della persona interessata | 3      |
| 10 Trattamento di dati personali da parte di terzi                                    | 3      |
| 11 Sistemi informatici  | 4      |
| 12 Medico fiduciario  | 4      |
| 13 Archiviazione e eliminazione di dati personali                                     | 4      |
| 14 Responsabile aziendale della protezione dei dati                                   | 4      |
| 15 Regolamento sul trattamento della collezione di dati automatizzati                 | 4      |
| 16 Informazione e istruzione dei collaboratori  | 4      |
| 17 Responsabilità per l'applicazione e il rispetto                                    | 4      |
| 18 Entrata in vigore  | 4      |

## 1 Scopo

Il regolamento sulla protezione dei dati ha per oggetto la protezione della personalità così come dei diritti fondamentali delle persone in relazione con il trattamento dei loro dati personali da parte dei collaboratori dell'Organizzazione sanitaria SWICA (Gruppo SWICA, in seguito SWICA).

Il presente regolamento vale per le seguenti società di SWICA: SWICA Assicurazione malattia SA, SWICA Assicurazioni SA, PROVITA Assicurazione della salute SA, ProVAG Assicurazioni SA, come pure per SWICA Management SA.

È parte dell'ampio concetto di protezione dei dati di SWICA, che persegue l'obiettivo di garantire la massima sicurezza possibile dei dati personali degni di particolare protezione.

## 2 Ambito di validità

- 2.1 Le disposizioni del regolamento sulla protezione dei dati valgono sia per i dati di persone scritti su carta o salvati su un mezzo elettronico, sia per dati trattati manualmente o con l'impiego di un mezzo elettronico.
- 2.2 L'elaborazione di dati personali da pubblicazioni esterne accessibili a tutti è ammessa nel modo pubblicato.
- 2.3 Dal punto di vista del diritto civile la protezione della personalità contro la violazione illegale è garantita dal CCS, risp. CO.
- 2.4 Questo regolamento vale per tutti i trattamenti di dati manuali o automatizzati, di persone fisiche o giuridiche eseguiti da collaboratori di tutti i settori assicurativi di SWICA come pure per le persone ausiliarie che hanno accesso agli uffici o agli archivi, ecc. o hanno visione di dati personali.

## 3 Basi giuridiche in ambito di protezione dei dati

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione infortuni, le disposizioni della LPGA e della LAMal, risp. LAINF precedono le disposizioni della LPD. Le disposizioni della LPD valgono in modo sussidiario. Altrimenti valgono in particolare le seguenti basi giuridiche:

- Codice civile svizzero (CCS) art. 27 e segg.
- Diritto delle obbligazioni svizzero (OR) Art. 328 (Contratto di lavoro)
- Legge federale sulla protezione dei dati (LPD)
- Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
- Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
- Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)
- Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)
- Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
- Codice penale svizzero (CP)

## 4 Terminologia

### a. Dati di persone

I dati di persone o dati personali sono tutte le informazioni relative a una persona che consentono l'identificazione diretta o indiretta di questa persona.

### b. Persone interessate

Le persone interessate sono le persone, fisiche o giuridiche, cui si riferiscono i dati che sono trattati.

### c. Dati personali degni di particolare protezione (dati sensibili)

I dati personali degni di particolare protezione sono dati sulle convinzioni religiose, ideologiche, politiche, sindacali, nonché i dati su attività, salute, la sfera privata o l'appartenenza a una razza, misure di aiuto sociale, procedimenti amministrativi o penali oppure sanzioni.

In particolare i seguenti dati possono contenere informazioni sulla salute di una persona:

- registrazioni sul decorso di un trattamento
- descrizione di sintomi
- diagnosi
- prescrizioni mediche
- rapporti medici / rapporti d'ospedale
- terapie
- medicinali
- trasferimenti
- risultati di analisi di laboratorio
- posizioni tariffali
- registrazioni per immagine, ecc.

### d. Profilo della personalità

Un profilo della personalità è una composizione di dati che permette di giudicare gli aspetti essenziali della personalità di una persona fisica.

e. *Elaborare*

Elaborare significa trattare i dati personali in ogni ambito, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure utilizzati, in particolare la raccolta dei dati, la conservazione, l'utilizzo, la rielaborazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati.

f. *Comunicazione*

Comunicazione è rendere accessibili i dati di persone come permetterne la visione, trasmetterli o pubblicarli.

g. *Collezione di dati*

La collezione di dati è la raccolta dei dati personali, costituita in modo che dai dati si possa risalire alla persona interessata.

h. *Organi federali*

Autorità e uffici della Confederazione, come pure persone che sono incaricate di compiti per la Confederazione. SWICA, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) è un organo federale.

## 5 Basi per l'elaborazione

- 5.1 I dati personali possono essere elaborati solo se le disposizioni di legge lo prevedono o se la persona interessata lo ha acconsentito. Nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i dati sulla salute possono essere elaborati sulla base dell'art. 84 LAMal. Una comunicazione dei dati può essere fatta solo agli organi indicati sotto l'art. 84a LAMal. In relazione con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni valgono a questo proposito gli articoli 96 e segg. LAINF.
- 5.2 I documenti con i dati della salute della persona assicurata sono elaborati esclusivamente nei locali aziendali. Eccezioni per singoli casi motivati (ad es. lavoro a domicilio) devono essere autorizzate e controllate dal superiore.
- 5.3 Nell'assicurazione complementare di cura medica (LCA) i dati della salute possono essere elaborati, se ciò è necessario per lo svolgimento del contratto. Una trasmissione dei dati a terzi senza un mandato della persona assicurata non è ammessa.
- 5.4 I dati personali possono essere elaborati solo allo scopo indicato dal mandato, evidente dalle circostanze o previsto dalla legge.
- 5.5 Nell'elaborazione dei dati personali ci si deve attenere al principio della proporzionalità. Il principio della proporzionalità chiede in particolare che siano utilizzati solo quei dati personali che sono necessari e adatti per il compito da svolgere (principio della finalità).
- 5.6 La persona assicurata deve essere informata sull'elaborazione dei dati. In particolare quando si chiede una documentazione, la persona assicurata deve essere informata (principio della trasparenza), a meno che lo scopo della richiesta di documenti sarebbe sventato (ad es. in caso di violazione dell'obbligo di denuncia), o se esiste una base legale o l'approvazione della persona assicurata.

## 6 Autorizzazione di accesso

I collaboratori di SWICA hanno accesso solo ai dati di persone che sono necessari per l'adempimento dei loro compiti. Le autorizzazioni di accesso sono definite in conformità alla legge.

## 7 Trasmissione interna di dati personali

- 7.1 Ogni collaboratrice e ogni collaboratore può trasmettere internamente i dati di persone se ciò è necessario in funzione del compito assegnato e corrisponde allo scopo della richiesta dei dati. Deve essere osservato il principio della proporzionalità, ossia possono essere trasmessi solo i dati concretamente necessari per lo scopo dell'elaborazione.
- 7.2 Tramite le reti di comunicazione esterne (e-mail; Internet) i dati sensibili possono essere trasmessi solo cifrati.

## 8 Trasmissione di dati personali all'esterno

- 8.1 Una trasmissione di dati personali all'esterno può essere fatta solo a destinatari autorizzati secondo l'art. 84a LAMal, risp. art. 97 LAINF e, nell'ambito delle assicurazioni LCA, solo se si dispone dell'approvazione scritta della persona assicurata.
- 8.2 Tramite le reti di comunicazione esterne (e-mail; Internet) i dati sensibili possono essere trasmessi solo cifrati.

## 9 Diritto di visione della pratica e diritto d'informazione della persona interessata

- 9.1 La legge garantisce alla persona assicurata il diritto di visionare la pratica con i dati che la concernono.
- 9.2 Domande d'informazioni secondo l'art. 8 LPD sono evase dal/dalla responsabile della protezione dei dati, che raccoglie i documenti esistenti e li fa pervenire alla persona interessata.
- 9.3 I dati in conformità all'art. 42 cpv. 5 LAMal, in particolare i dati sulla salute con carattere stigmatizzante come pure le informazioni mediche che non siano rilevanti per l'elaborazione delle prestazioni, sono conservati esclusivamente presso il servizio medico fiduciario e sono consegnati alla persona avente diritto all'informazione direttamente da qui, tramite il/la responsabile aziendale per la protezione dei dati.

## 10 Trattamento di dati personali da parte di terzi

Se terzi sono incaricati dell'elaborazione di dati personali, SWICA resta responsabile per la protezione dei dati. Nell'ambito delle sue possibilità, SWICA si preoccupa affinché i dati delle persone vengano elaborati secondo il mandato e che siano protetti da un accesso senza autorizzazione. (Art. 22 OLPD).

## 11 Sistemi informatici

- 11.1 SWICA progetta e protegge i suoi sistemi informatici in modo da poter fornire le sue prestazioni alle persone assicurate garantendo l'adeguata riservatezza, integrità, disponibilità e tracciabilità (sicurezza dell'informazione).
- 11.2 L'istruzione «*Sicurezza dell'informazione*» (I-4000) regola, nel rispetto della protezione dei dati, in particolare:
- il controllo degli accessi (autorizzazione all'accesso, sorveglianza e gestione degli accessi) dei collaboratori ai sistemi informatici, risp. ai dati degli assicurati;
  - la sicurezza dei dati (back-up, archiviazione);
  - la sicurezza della rete (rete affidabile, codifica, protezione con password, allacciamento di aziende esterne, accesso a Internet).
- 11.3 SWICA nomina a questo proposito un responsabile della sicurezza informatica (CISO).

## 12 Medico fiduciario

SWICA organizza il suo servizio medico fiduciario secondo le disposizioni dell'art. 57 LAMal.

## 13 Archiviazione e eliminazione di dati personali

- 13.1 Tutti i locali in cui sono conservati dati personali sono assicurati contro accessi non autorizzati.
- 13.2 I dati personali sono conservati in conformità alle prescrizioni di legge sulla conservazione dei dati e sono protetti dall'accesso non autorizzato.
- 13.3 L'eliminazione di dati personali degni di particolare attenzione in forma cartacea viene effettuata da un servizio specializzato in questo senso.
- 13.4 Le informazioni su supporti dati elettronici vengono cancellate in modo irrecuperabile prima del loro smaltimento.

## 14 Responsabile aziendale della protezione dei dati

SWICA nomina un/una responsabile aziendale della protezione dei dati che viene annunciato/a all'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

Il/La responsabile aziendale della protezione dei dati si occupa dell'osservanza della protezione dei dati da SWICA, in particolare nell'allestimento di contratti, nella progettazione, in relazione con la collezione di dati e nell'ambito dell'istruzione dei collaboratori.

Il/La responsabile aziendale della protezione dei dati è la persona di contatto con il delegato della Confederazione per la protezione dei dati e assicura che le richieste d'informazione ai sensi dell'art. 8 LPD vengano fornite correttamente e tempestivamente.

## 15 Regolamento sul trattamento della collezione di dati automatizzati

Per la collezione di dati automatizzati esiste un regolamento d'applicazione secondo l'art. 21 OLPD.

## 16 Informazione e istruzione dei collaboratori

I collaboratori sono regolarmente informati ed istruiti sul tema della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni.

## 17 Responsabilità per l'applicazione e il rispetto

- 17.1 Tutti i collaboratori sono responsabili nel loro settore di competenze per il rispetto della protezione e della sicurezza dei dati nell'ambito delle direttive di SWICA.
- 17.2 La responsabilità generale, in base alle competenze, è del Consiglio d'amministrazione e della Direzione generale.

## 18 Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore dal 15.04.2016 e sostituisce l'istruzione «*Regolamento sulla protezione dei dati SWICA*» (I-3100) dell'08.07.2014.

Winterthur, 15.04.2016

  
Daniel Neuhaus  
Segretariato generale

  
Jérôme Egli  
Responsabile aziendale della protezione dei dati